

## REQUISITI PER PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DI UN BREVETTO

### Novità (art. 46 c.p.i.)

1. Un'invenzione è considerata nuova se **non è compresa nello stato della tecnica**

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo

3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo [ o internazionali] designanti [e aventi effetto per] l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state **pubblicate** o rese accessibili al pubblico **anche in questa data o più tardi**

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una **nuova utilizzazione**

### Sufficiente descrizione (art. 51 c.p.i.)

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto

### Altezza inventiva (art. 48 c.p.i.)

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, **per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica**. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva

### Industrialità (art. 49 c.p.i.)

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

### Liceità (art. 50 c.p.i.)

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume

2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buoncostume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa

# CONTENUTO DELLA PROTEZIONE

## Diritti morali

### Diritto di paternità

#### Art. 62 c.p.i.

Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

## Diritti patrimoniali

### Necessità di coordinare tre norme

#### Art. 66, primo e seconda comma, c.p.i.

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella **facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto** nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un **prodotto**, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di **produrre, usare, mettere in commercio, vendere** o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un **procedimento**, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di **applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere** o importare a tali fini il **prodotto direttamente** ottenuto con il procedimento in questione.

#### Art. 68, primo comma, c.p.i.

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) **agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali**

#### Art. 66, commi 2bis/quater, c.p.i.

2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di **fornire** o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i **mezzi** relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e **necessari per la sua attuazione** nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia **conoscenza dell'idoneità e della destinazione** di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da **prodotti che si trovano correntemente in commercio**, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis **non si considerano aventi diritto** all'utilizzazione dell'invenzione i **soggetti** che compiono gli **atti di cui all'articolo 68, comma 1**.



## APPARTENENZA E GESTIONE DEI DIRITTI DI BREVETTO

art. 63, secondo comma, c.p.i.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

art. 63, primo comma, c.p.i.

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

Contratti anteriori  
alla realizzazione  
dell'invenzione

Invenzioni dei  
dipendenti

Contratti successivi  
alla realizzazione  
dell'invenzione

Cessioni

Licenze

## APPARTENENZA E GESTIONE DEI DIRITTI DI BREVETTO

art. 64 c.p.i.

Invenzioni dei dipendenti

Invenzioni di servizio

Invenzioni di azienda

Invenzioni occasionali

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva [...] i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore [...] spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione [...]

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso [...] dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto [...] verso corresponsione del canone o del prezzo [...] con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

DURATA

venti anni